



## **La Corte respinge l'impugnazione del Consiglio nella causa antidumping della società cinese Xinanchem, specializzata nella produzione di glifosato**

*Il controllo dello Stato cinese sull'assemblea generale degli azionisti della Xinanchem non esclude automaticamente tale società dal beneficio dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato*

L'Unione europea protegge il proprio mercato interno contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione, vale a dire contro le importazioni di prodotti aventi un prezzo artificialmente basso. In base al regolamento «antidumping di base»<sup>1</sup>, tali prodotti sono assoggettati ad una procedura volta a stabilire il loro valore normale. Infatti, la differenza tra quest'ultimo e il valore dichiarato serve a stabilire l'importo del dazio antidumping che viene imposto all'importatore al fine di privarlo del vantaggio concorrenziale di cui egli beneficerebbe grazie al dumping.

Qualora le importazioni oggetto di dumping provengano da un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale viene determinato, di regola, sulla base del prezzo o del valore costruito del prodotto in questione in un paese terzo di riferimento ad economia di mercato. Tuttavia, qualora sia dimostrata – su richiesta di un produttore sottoposto ad un'inchiesta antidumping ed originario di alcuni paesi terzi non aventi un'economia di mercato, tra i quali la Cina – la prevalenza nei suoi confronti delle regole di mercato, egli viene trattato come produttore proveniente da un paese terzo ad economia di mercato. Per poter beneficiare di tale status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM»), il produttore deve fornire delle prove che dimostrino, tra l'altro, che le sue decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi vengono prese in risposta a segnali del mercato rispecchianti la situazione della domanda e dell'offerta e senza significative interferenze statali al riguardo. Il riconoscimento dello status «SEM» implica che il margine antidumping viene calcolato sulla base di dati individuali del produttore, ciò che determina, di norma, un margine antidumping meno elevato o addirittura inesistente.

Nel 1998 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Cina. Tale prodotto è un erbicida chimico di base largamente impiegato dagli agricoltori del mondo intero.

In occasione del riesame di tali misure antidumping nel 2003, la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group («Xinanchem»), una società cinese che fabbrica e vende glifosato sui mercati cinese e mondiale, ha chiesto di beneficiare del «SEM».

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12).

Nel settembre 2004, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato un regolamento<sup>2</sup> che ha prorogato tali misure antidumping. In virtù di questo, la domanda presentata dalla Xinanchem è stata respinta, a motivo del fatto che lo Stato cinese esercitava, in quanto azionista, un controllo significativo su tale impresa ed interveniva nella fissazione dei prezzi all'esportazione di quest'ultima mediante un sistema di visti gestito dalla Camera di commercio cinese. La Xinanchem si è così vista applicare il dazio antidumping generale, che è stato fissato in misura pari al 29,9 % sulla base dei dati ottenuti presso produttori di un paese terzo ad economia di mercato, ossia, nella fattispecie, il Brasile.

La Xinanchem ha impugnato tale regolamento dinanzi al Tribunale, il quale, con sentenza del 2009<sup>3</sup>, ne ha disposto l'annullamento nella parte riguardante la società stessa.

Il Tribunale ha constatato che lo Stato cinese, in quanto azionista pubblico minoritario in tale società, controllava, a motivo della grande dispersione delle partecipazioni private, l'assemblea generale della società medesima, che a sua volta eleggeva i membri del consiglio di amministrazione. Tuttavia, il Tribunale ha statuito che il controllo da parte dello Stato cinese non poteva essere equiparato, per principio, ad una significativa interferenza statale nelle decisioni del produttore in materia di prezzi, costi e fattori produttivi<sup>4</sup>. Di conseguenza, il Consiglio e la Commissione non potevano rifiutare automaticamente alla Xinanchem il beneficio del «SEM» senza tener conto degli elementi di prova che la società aveva fornito.

D'altro lato, il Tribunale ha rilevato che gli elementi di prova presentati dalla Xinanchem erano idonei a dimostrare che il meccanismo di visto dei contratti all'esportazione di quest'ultima, gestito dalla Camera di commercio cinese, non era stato imposto dallo Stato cinese e che la Xinanchem era libera di determinare i propri prezzi all'esportazione. Il Tribunale ne ha dedotto che, senza contestare il carattere probante o sufficiente di tali elementi, le istituzioni non potevano concludere che, mediante tale meccanismo, lo Stato avesse esercitato un controllo significativo sui prezzi.

Il Consiglio ha impugnato quindi la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte constata che il regolamento «antidumping di base» non vieta le interferenze dello Stato di qualsivoglia natura nelle imprese produttrici, bensì soltanto le ingerenze significative nelle decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi. Poiché il regolamento mira a garantire che tali decisioni vengano prese secondo le condizioni operanti in un'economia di mercato, un'interferenza statale che non sia idonea, né per la sua natura né per i suoi effetti, a rendere queste stesse decisioni incompatibili con le condizioni di un'economia di mercato non può essere considerata significativa.

Stanti tali premesse, la Corte conferma la constatazione del Tribunale secondo cui **il controllo che nella specie lo Stato cinese ha esercitato, in quanto azionista minoritario, sulla Xinanchem non può essere equiparato automaticamente ad una significativa interferenza statale nelle decisioni di tale società in materia di prezzi, costi e fattori produttivi.**

La Corte sottolinea a questo proposito che un simile controllo non è per sua natura incompatibile con le regole di un'economia di mercato e non significa necessariamente che lo Stato cinese interferisse effettivamente in modo significativo nelle decisioni della Xinanchem in materia di prezzi, costi e fattori produttivi. La Corte conclude che spettava dunque al Consiglio e alla Commissione valutare se gli elementi forniti dalla società fossero sufficienti per dimostrare che essa adotta le proprie decisioni (in materia di prezzi, costi e fattori produttivi), tenendo conto dei

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1). Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2010, che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 332, pag. 31). Tale regolamento ha abrogato, a partire dalla sua entrata in vigore in data 17 dicembre 2010, le misure antidumping concernenti tali importazioni e concluso il procedimento relativo a queste ultime. Tuttavia, nel caso di specie, poiché i fatti si sono verificati prima di tale data, il regolamento n. 1683/2004 rimane applicabile.

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 17 giugno 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiglio, [T-498/04](#).

<sup>4</sup> I costi dei fattori produttivi comprendono in particolare quelli per le materie prime, gli impianti tecnologici, la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti.

segnali del mercato e senza significative interferenze statali,. Le istituzioni non hanno però compiuto questa valutazione.

La Corte precisa nondimeno che, nell'ambito di uno Stato privo di un'economia di mercato, la circostanza che una società in esso stabilita sia de facto controllata dagli azionisti pubblici rende lecito dubitare seriamente che la direzione di tale società sia sufficientemente indipendente dallo Stato per poter prendere le decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi in modo autonomo ed in risposta ai segnali del mercato. Sarebbe dunque stato lecito per il Consiglio e la Commissione tener conto di tale circostanza nella valutazione delle prove presentate dalla Xinanchem.

Inoltre, riguardo al meccanismo di visto dei contratti all'esportazione, la Corte respinge l'argomento della Commissione secondo cui il fatto che la Camera di commercio cinese avesse la possibilità di rifiutare il visto dei contratti all'esportazione in caso di mancato rispetto del prezzo di riferimento costituiva una prova a prima vista sufficiente dell'interferenza statale nella fissazione dei prezzi. La Corte constata quindi che le istituzioni non possono limitare la propria valutazione ad un'analisi della situazione quale essa si presenta «a prima vista» qualora il produttore fornisca elementi di prova idonei per l'appunto a confutare tale analisi. Infatti, l'ampio potere discrezionale di cui il Consiglio e la Commissione dispongono in materia di misure di difesa commerciale non esime tali istituzioni dall'obbligo di tenere debito conto dei suddetti elementi di prova.

Dato che nessuno degli argomenti invocati dal Consiglio e dalla Commissione può essere accolto, **la Corte rigetta l'impugnazione nella sua interezza.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*